

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 1° agosto 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

² Essa si applica:

- a.⁴ alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- b.⁵ alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶ sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
- c.⁷ agli impianti ferroviari di cui all'allegato 1.2a;
- d. alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 1983⁸ concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate

RU 1991 748

¹ RS 814.01

² RS 814.20

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁶ RS 814.912

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁸ [RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 1985⁹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;

- e. al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 1970¹⁰ per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- f.¹¹ agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 26 giugno 2019¹² sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

^{2bis} L'autorità esecutiva può eccezionare dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:

- a. eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all'allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente; e
- b. in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente.¹³

³ L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:¹⁴

- a.¹⁵ aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
- b.¹⁶ aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
- c. vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;

⁹ [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183.

RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

¹⁰ [RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l'O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).

¹² RS 746.11

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

d.¹⁷ impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.¹⁸

⁴ La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.¹⁹

⁵ Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.²⁰

Art. 2 Definizioni

¹ Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

² ...²¹

³ Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.²²

⁴ Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:²³

- a. fuori dell'area dell'azienda;
- b. sulla o fuori della via di comunicazione;
- c.²⁴ fuori dell'impianto di trasporto in condotta.

⁵ Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013** 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2205).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2783).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure di sicurezza²⁵

¹ Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.²⁶

² Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

³ Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.²⁷

Art. 4²⁸

Art. 5 Rapporto del detentore

¹ Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b.²⁹ l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
- c.³⁰ la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012³¹ sull'impiego confinato;
- d. le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell'azienda;
- e. indicazioni sulle misure di sicurezza;

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

³¹ RS **814.912**

- f. la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante.

² Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b. indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti;
- c. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

³ Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell'impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b. indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
- c. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.³²

⁴ ...³³

⁵ L'autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall'obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l'ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.³⁴

Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

¹ L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

² Essa controlla in particolare che:

- a. per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013** 749). Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

- b. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
- c.³⁵ per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.

³ Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che:

- a. per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante;
- b. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capitino incidenti rilevanti sia sufficientemente piccola;
- c.³⁶ per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capitino incidenti rilevanti sia sufficientemente piccola.

^{3bis} L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.³⁷

⁴ Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.³⁸

Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi

¹ L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.³⁹

² Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:

- a.⁴⁰ la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
- b. l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.

Art. 8 Misure supplementari di sicurezza

¹ Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

² Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.

Art. 8a⁴¹ Mutamento delle circostanze

¹ Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un'analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva.

² Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un'analisi dei rischi deve:

- a. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi;
- b. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se:
 1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

Art. 8b⁴² Controlli

¹ Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l'autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.

² L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.

Art. 9 e 10⁴³

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11

¹ Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

² In particolare deve:

- a. combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio;

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

⁴³ Abrogati dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

- b. circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti;
- c. eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

³ Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

- a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente;
- b. le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza;
- c. l'analisi dell'incidente.

⁴ Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 3a:⁴⁴ Coordinamento con attività d'incidenza territoriale⁴⁵

Art. 11a⁴⁶ ...⁴⁷

¹ I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale.⁴⁸

² Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l'autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

³ Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l'autorità competente chiede il parere dell'autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

Sezione 4:⁴⁹ Compiti dei Cantoni

Art. 12 Posto d'annuncio

¹ I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l'organizzazione di catastrofe.

⁴⁴ Originaria Sez. 4.

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3505).

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

⁴⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3505).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018

(RU **2018** 3505).

⁴⁹ Originario avanti art. 11a.

² I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).⁵⁰

Art. 13⁵¹ Informazione e allarme

¹ I Cantoni informano il pubblico su:

- a. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
- b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

² I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.

³ Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

Art. 14 Coordinamento dell'organizzazione di catastrofe

I Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.

Art. 15⁵² Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.

Art. 16 Informazione dell'UFAM⁵³

¹ I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.⁵⁴

² A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

³ Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17 Raccolta di dati dell'UFAM⁵⁵

¹ Su richiesta dell'UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

² L'UFAM provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

³ Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Art. 18 e 19⁵⁶

Art. 20⁵⁷ Informazione

¹ I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:

- a. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
- b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

² In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

Art. 21⁵⁸

Art. 22 Direttive

Se necessario, l'UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23⁵⁹ Esecuzione

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

³ L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁶⁰ sulla geoinformazione.⁶¹

Art. 23^a⁶² Modifica degli allegati

¹ Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

² Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell'interno e previa consultazione della CFSB, adegua l'elenco dell'allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 703).

⁶⁰ RS **510.620**

⁶¹ Introdotto dal n. 5 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2809).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

Art. 24 Modificazione del diritto vigente...⁶³**Art. 25**⁶⁴**Art. 25a**⁶⁵ Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

¹ Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all'autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

² Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva lo esonera dall'obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

Art. 25b⁶⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015

I detentori di aziende che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all'autorità esecutiva entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

⁶³ Le mod. possono essere consultate alla RU **1991** 748.

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto

Allegato 1.1⁶⁷
(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 ...

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

¹ Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

² Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008⁶⁸ e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

³ Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁶⁹ sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

- a. pericoli per la salute;
- b. pericoli fisici;
- c. pericoli per l'ambiente;
- d. altri pericoli.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015 (RU **2015** 1337). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3505).

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.

⁶⁹ RS **814.610.1**

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
1	Acetilene	74-86-2	5 000
2	4-ammino-difenile e i suoi sali ³		500
3	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 %		20 000
4	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 % e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all'ossidazione		200 000
5	Ossido di arsenico (III), acido (III) arsenioso e i loro sali	1327-53-3	100
6	Ossido di arsenico (V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali	1303-28-2	1 000
7	Benzidina e i suoi sali ³		500
8	Benzina (normale, super)		200 000
9	Cloro	7782-50-5	200
10	Cromo (VI) e i suoi sali		200
11	1,2-dibromo-3-cloropropano ³	96-12-8	500
12	1,2-dibromoetano ³	106-93-4	500
13	Dietilsolfato ³	64-67-5	500
14	Dimetilcarbamoil cloruro ³	79-44-7	500
15	1,2-dimetilidrazina ³	540-73-8	500
16	Carburanti a base di etanolo ⁴		200 000
17	Olio da riscaldamento, olio diesel		500 000
18	Acido esametilfosforico triammide ³	680-31-9	500
19	Idrazina ³	302-01-2	500
20	Cherosene		200 000
21	Metilisocianato	624-83-9	150
22	2-naftilammina e i suoi sali ³		500
23	Composti di nichel in polvere per inalazione		1 000
24	4-nitrodifenile ³	92-93-3	500
25	1,3-propansultone ³	1120-71-4	500
26	Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1 000
27	Idrogeno	1333-74-0	5 000

¹ Numero d'identificazione di una sostanza secondo il *Chemical Abstract System*

² QS (kg) = quantitativo soglia in kg

³ Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso

⁴ Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Pericoli per la salute

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione / etichettatura ²	H330	H300 ³ , H310, H331, H370	H301 ³ , H302 ³ , H311, H 312, H314 ⁴ , H 332, H371	

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici; RS **813.11**

³ Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.

⁴ Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

42 Pericoli fisici

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 50 000 kg
Classificazione/ etichettatura ²		H200 ³ , H201 ³ , H202 ³ , H203 ³ , H240, H241	H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,	H222 ⁴ , H223 ⁴ , H228

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici; RS **813.11**

³ Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.

⁴ Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

43 Pericoli per l'ambiente

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione/ etichettatura ²		H400, H410	H411	

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS **813.11**

44 Altri pericoli

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione/ etichettatura ²	EUH032	EUH014, EUH029, EUH031		

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri ¹	Valori per i criteri
	QS ² = 20 kg

- a. Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell'aria³ < 10 µg/m³
- b. Dose efficace (ED₅₀)⁴ ≤ 10 mg
- c. Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti e 1B

¹ I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.

Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l'effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell'OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».

Non rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l'uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.

² QS = quantitativo soglia

³ MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.

⁴ Corrisponde a una dose efficace ED₅₀ di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all'effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all'autovalutazione del detentore.

Allegato 1.2⁷⁰

⁷⁰ Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU **1999** 2783).

*Allegato 1.2a*⁷¹
(art. 1)

Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari

1 Tratte

Sono sottoposte all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d'esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d'esercizio si basano sull'indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008⁷² sulla geoinformazione (OGI).

Linea di chilometraggio	dal punto d'esercizio	al punto d'esercizio	Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio
100	LS	STDG	Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle
109	BRTU	STDG(109)	Simplon Tunnel II
131	PDS	MTH	Les Paluds – St-Gingolph (Frontière)
150	LS	SJ	Lausanne – Genève-Aéroport
151	SJ	LPFR	Genève St-Jean – La Plaine-Frontière
152	SJ	GEPB	St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse
154	FUBI	JON	Furet – Jonction
160	RENO	LTSE	Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect.
161	LTF	LONA	Lausanne-Triage F – Lonay A (bif)
162	LTP	LONB	Lausanne-Triage P1 – Lonay B
164	LECR	DENA	Lécheires – Denges A
166	RENO	LT	Renens VD Ouest – Lausanne Triage Est
169	LTSE	BY	Lausanne-Triage sect. – Bussigny
170	LTE	LTS	Lausanne-Triage (Est – Sud)
200	RENO	DAIB	Renens VD Ouest – Vallorbe
206	RENO	BYE(206)	Renens VD Ouest – Bussigny Est
210	DAIB	BI	Dailens – Biel/Bienne
260	ZOLN	BIAE	Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr.
265	BIMA	BIO	Biel Mett Abzweigung – Biel/Bienne Ost
266	MAD	BIRW	Madretsch – Biel/Bienne RB West
290	WKD	THEG	Bern Wylerfeld – Thun
291	LGUS	WKD	Löchligut – Wankdorf
299	THAB	THSC	Thun Abzweigung – Thun GB – Thun Schadau
300	SPNI	BRLO	Spiez – Kandersteg – Brig
302	MGTN	MGTN(302)	Zweiter Mittelgrabentunnel
310	THEG	SPNI	Thun – Spiez – Interlaken Ost
330	WENE	STGE	Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (Ost)

⁷¹ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU **2015** 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3505).

⁷² RS **510.620**

Linea di chilometraggio	dal punto d'esercizio	al punto d'esercizio	Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio
331	FERD	STGE(331)	Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (West)
332	FRS	FRNP	Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost)
400	LGUT	RTRW	Löchligut – Wanzwil – Rothrist West
410	OL	BI	Olten – Solothurn – Biel/Bienne
450	OLS	LGUS	Olten Süd – Bern
451	ABO	RTR(451)	Aarburg-Oftringen – Rothrist Gleis 1
453	BFG	RTR(453)	Rothrist Ost – Rothrist Gleis 4
455	UHDB	AESP	Unterhalden BE – Aesppli
456	OHBD	AESP	Oberhard BE – Aesppli
457	OHBD	MAT	Hardfeld (Spw) – Mattstetten
459	RUTT	LGUT(459)	Rütti – Löchligut
500	MU	RBG	Basel SBB – Olten – Luzern
510	BSFR	BSW	Mulhouse-Ville – Basel SBB
511	BSO	BSNK	Basel SBB – Basel GB – Basel RB
514	BSW	BSO	SNCF Verbindungslinie
518	8519315	BAD	Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf
520	GELN	BAD	Gellert – Basel Bad DB
521	BSNK	MU	Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz
522	GELN	BSNK	Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln
523	BAD	BSKE	Basel Bad RB – Kleinhühnigen Hafen
525	BSNK	BSAU	Basel SBB RB – Basel Auhafen
531	OLN	OLO	Olten Verbindungslinie
540	OL	WOES	Olten – Wöschnau
594	RYSP	POZZ	GBT West
595	RYSP	GIDI	GBT Ost
600	IMW	CHIE	Immensee – Bellinzona – Chiasso
601	RYAB	ERNA(601)	Rynächt – Erstfeld Nord Gleis links
604	BRUA	SKN(604)	Brunnen – Sisikon (Gleis links)
605	SK	GRUO(605)	Sisikon – Gruonbach (Gleis links)
606	ALSA	ALME(606)	Al Sasso – Al Motto (binario sinistro)
607	MCEN	RIBN(607)	Mt. Ceneri – Rivera (binario destro)
608	MASN	LGN(608)	Massagno – Lugano (binario destro)
630	GIUS	CDO	Giubiasco – Locarno
631	CDO	PINC	Cadenazzo – Pino confine
638	BASM	CHSM	Balerna SM – Chiasso Smistamento
639	CHIE	CHSM	Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento
640	BG	RU	Brugg – Rapperswil
641	RUO	RU(641)	Rapperswil Ost – Rapperswil Gleis rechts
647	BG	HDKN	Brugg – Henschiken Nord
648	BGS	BGN	Brugg Süd – Brugg Nord (VL)
649	AA	WOET(649)	Aarau – Wöschnau Tunnel alt

Linea di chilometraggio	dal punto d'esercizio	al punto d'esercizio	Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio
650	KLWW	WOES	Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost
653	GEXO	IMW	Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West
691	RBL	KLWW	RBL Kopf Zürich – Killwangen West
692	RBLZ	RBLD	RBL Nord
693	RBLD	RBLE	RBL Mitte
698	KLWW	HBLO(698)	Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost
699	SDO	EFG(699)	Neuer Bözbergtunnel
700	BG	PRO	Brugg – Pratteln Ost
701	EGL	STSO	Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost
703	ZSEO	GMT	ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet
704	WUER	KLWW	Würenlos – Killwangen West (RBL)
706	ZSEO	OPS	Zürich Seebach – Glattbrugg Süd
710	ZASO	BG	Zürich HB – Brugg AG
711	ZASN	ZASS	ZH Hardbrücke – Kollermühle
715	ZASO	HRD	Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard
718	ZAU	ZASS	ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd
720	ZAU	ZB	ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke
721	TW	TWS(721)	Thalwil – Thalwil Süd
722	ZAU	NIDS	ZH Langstrasse – Nidelbad – Littli
723	NIDS	TWNO	Nidelbad Süd – Thalwil Nord
725	NIDB	NIDO	Nidelbad – Nidelbad Ost
751	HUER	WNO	ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur
752	ZOEN	HUER	Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw)
757	KL	DORF	Kloten – Dorfnest (Überwerfung)
760	ZHDB	BUE	Zürich Hardbrücke – Bülach
762	NH	SH	Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost
763	BAD	8519316	Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen
764	SH	EULG	Schaffhausen – Singen – Konstanz
770	BUE	NH	Bülach – Eglisau – Neuhausen
824	RH	KGHR	Romanshorn – Konstanz
830	WIL	WF	Wil – Weinfelden
840	WF	RH	Winterthur Nord – Romanshorn
850	GSS	WNO	St.Gallen – Winterthur Nord
880	TRUE	HAG	Sargans Ost – St.Gallen
881	SASL	TRUE	Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach
890	SASO	ZB	Sargans Ost – Ziegelbrücke
900	SASO	CHW	Sargans Ost – Chur West (Gleisende)

2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

- Basel SBB RB (BSRB)
- Zürich RB Limmattal (RBL)
- Lausanne-Triage (LT)
- Chiasso Smistamento (CHSM)
- Genève-La-Praille

Allegato 1.373
(art. 1)

Criteria per gli impianti di trasporto in condotta

¹ Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

- a. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
- b. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

² Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

⁷³ Introdotta dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

Allegato 1.47⁴
(art. 1 cpv. 2^{bis})

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente

Deutscher Name	Nom français	Nome italiano	English name	Osservazioni
Östliche Pferde- encephalomyelitis	Virus de l'encéphalite équi- ne de l'Est	Virus dell'encefalite equina dell'Est	Eastern equine encephali- tis virus	Solo se non si lavora con insetti vettori
Hepatitis B Virus	Virus de l'hépatite B	Virus dell'epatite B	Hepatitis B virus	
Hepatitis C Virus	Virus de l'hépatite C	Virus dell'epatite C	Hepatitis C virus	
Hepatitis D Virus	Virus de l'hépatite D	Virus dell'epatite D	Hepatitis D virus	
Hepatitis E Virus	Virus de l'hépatite E	Virus dell'epatite E	Hepatitis E virus	
Hepatitis G Virus	Virus de l'hépatite G	Virus dell'epatite G	Hepatitis G virus	
Humane Immun- defizienz-Virus	Virus de l'immuno- déficiency humaine	Virus dell'immuno- deficienza umana	Human immuno- deficiency virus	
Gelbfieber-Virus	Virus de la fièvre jaune	Virus della febbre gialla	Yellow fever virus	Solo se non si lavora con insetti vettori
Trypanosomen	Trypanosoma	Trypanosoma	Trypanosoma	Se si lavora con insetti vettori
Plasmodien	Plasmodium	Plasmodium	Plasmodium	Se si lavora con insetti vettori
Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2	Virus T-lymphotropique humain 1 et 2	Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2	Human T-lymphotropic virus 1 and 2	
Frühsommer- Meningoencephalitis (FSME)	Virus de la méningo- encéphalite à tiques, (VMET)	Virus meningoencefalite da zecche (FSME)	Tick-borne encephalitis virus (TBE)	Solo se non si lavora con insetti vettori
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)	Encéphalopathie spongifor- me bovine (ESB)	Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)	Bovine spongiform encephalopathy (BSE)	

⁷⁴ Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU **2015** 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3505).

Deutscher Name	Nom français	Nome italiano	English name	Osservazioni
Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)	Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)	Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)	Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)	
Louping ill Virus	Louping ill Virus	Louping ill Virus	Louping ill Virus	Solo se non si lavora con insetti vettori

Allegato 2⁷⁵

Principi per prendere le misure generali di sicurezza

*Allegato 2.1
(art. 3)*

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

- a. scegliere un'ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. definire l'organizzazione;
- c. disciplinare la formazione del personale e l'informazione di terzi;
- d. stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
- e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
- f. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell'impianto;
- g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
- h. disciplinare il controllo sistematico dell'organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all'interno e all'esterno degli impianti);
- i. documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Allegato 2.2
(art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

- a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
- b. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d'impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
- g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione;
- h. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
- i. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- j. disciplinare l'accesso all'azienda;
- k. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.3
(art. 3)

Misure per le aziende con organismi

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

- a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
- b. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- c. munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
- d. sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell'impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
- e. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- f. stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l'indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
- g. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
- h. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- i. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.4
(art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

- a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
- e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
- f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
- g. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.5
(art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

- a. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- b. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Allegato 3⁷⁶

...

⁷⁶ Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1337).

Allegato 4

Analisi dei rischi

Allegato 4.1⁷⁷
(art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

- Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni
- Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)
- Informazioni su adiacenze con piano della situazione
- Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

⁷⁷ Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine

- Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)
- Quantità massima
- Ubicazione
- Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23 Descrizione degli impianti per unità d'indagine

- Struttura edilizia
- Procedure e metodi
- Deposito, immagazzinamento
- Fornitura e trasporto
- Approvvigionamento e smaltimento
- Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24 Misure di sicurezza per unità d'indagine

- Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
- Misure per diminuire il potenziale di pericolo
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi per unità d'indagine**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di pericolo

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante**331 Emanazioni**

- Cause possibili
- Illustrazione dei più importanti casi di emanazione

- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell’emanazione

- Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione
- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333 Conseguenze per la popolazione e l’ambiente

- Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi per unità d’indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

- Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

Allegato 4.278
(art. 6)

Aziende con organismi

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere trascurate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

- Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁷⁹ sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell'attività
- Descrizione dell'azienda
- Nome e cognome delle persone responsabili
- Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

⁷⁸ Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783), dal n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato (RU 2012 2777) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

⁷⁹ RS 814.912

22 Attività con organismi

- Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 2012⁸⁰ sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell’attività
- Scopo dell’impiego in sistema chiuso
- Volumi di coltura
- * Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l’attività

23 Impianti

- Descrizione delle parti dell’impianto
- * Numero massimo delle persone che lavorano nell’impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

- Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall’impiego degli organismi
- Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

- Classe dell’attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
- Misure secondo l’ordinanza sull’impiego confinato
- Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
- Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

3 Analisi**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei pericoli

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

80 RS 814.912

33 Principali scenari di incidente rilevante

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Allegato 4.3
(art. 6)

Vie di comunicazione

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Via di comunicazione e adiacenze

- Designazione della via di comunicazione con piano topografico
- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione
- Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
- Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

- Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante
- Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale
- Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

23 Misure di sicurezza

- Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
- Misure per diminuire il potenziale di pericolo
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati
- Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 Potenziale di pericolo

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

*Allegato 4.4*⁸¹
(art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l'articolo 7 il rischio che l'impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere trascurate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

- Designazione dell'impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico
- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell'impianto di trasporto in condotta
- Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
- Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure di sicurezza

- Norme tecniche
- Misure per diminuire il potenziale di pericoli
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

⁸¹ Introdotta dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

3 Analisi

31 Metodi

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di pericoli

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità dei possibili danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione dell'impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

